REGOLAMENTO (CEE) N. 2646/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 598/86 in ordine al massimale indicativo delle importazioni di frumento tenero panificabile in Spagna per la campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 598/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/92 [4], fissa il massimale indicativo delle importazioni di frumento tenero panificabile in Spagna per la campagna 1992/1993;

considerando che, tenendo conto, dei dati relativi alla produzione del 1992 e al prevedibile consumo di frumento tenero panificabile in Spagna, è opportuno fissare a 1 000 000 tonnellate il massimale indicativo di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione per un periodo che copre l'intera campagna 1992/1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 598/86 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 4*

Per la campagna 1992/1993, il massimale indicativo di importazione di frumento tenero panificabile è fissato a 1 000 000 tonnellate. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 16.
[4] GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 13.